COMITATO per le PARI OPPORTUNITÀ dell'ORDINE degli AVVOCATI di GROSSETO

REGOLAMENTO

Art.1. Costituzione

- 1. In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:
- -promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- -prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- -sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 247/2012;
- ai sensi del 4° comma art.25 1.247/2012: "Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati".

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

Art.2. Composizione

- 1. Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i all'Albo degli Avvocati di Grosseto, e dura in carica quattro anni. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.
- 2. Il Comitato è composto da un numero di cinque avvocate/i, di cui 1 di loro designata/o dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutte/i le/gli altre/i sono elette/i dalle/dagli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art.9.
- 3. Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vice Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da tesoriere.

Art.3. Funzioni e compiti

- 1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.
- 2. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti, anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla L.247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati per le Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati. Interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti Locali, di Università, con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale, qualora ne facesse parte- con propria delibera- uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi ed al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Art.4. Funzioni della/del Presidente , della/del Vice Presidente e della/del Segretaria/o

La/Il Presidente:

- o rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede le riunioni del Comitato, con cadenza almeno mensile ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/i componenti;
- o stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;

La/Il Vice Presidente: sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;

La/Il Segretario con funzioni di tesoriera/o:

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile dell'esecuzione delle delibere;
- in caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo;
- l'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

In caso di impedimento della/del Segretaria/o le sue funzioni saranno svolte dalla/dal componente più anziana/o del Comitato per periodo di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato si svolge, d'intesa con il Presidente o con il Segretario dell'Ordine, fruendo degli uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di segreteria.

Art.5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce- anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi o Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza- anche attraverso strumenti telematici- della maggioranza delle/i componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/i partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

Art.6. Decadenza, dimissione e cessazione

In caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi che dimissioni o impedimento assoluto e permanente riguardino la/il componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo provvederà a sostituirla/o nel termine perentorio di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti nel Comitato per le Pari Opportunità.

Ogni componente del Comitato decade;1) in caso di cancellazione dagli Albi degli avvocati di Grosseto; 2) in caso di sospensione dall'esercizio professionale in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 3) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

È causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio ed all'attività di cura.

L'intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se cessa dalla carica- per qualsiasi motivo- la metà delle/dei sue/suoi componenti.

Art.7.Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità,

nonché informazioni preventive ed acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

Art.8.Strumenti e risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- -che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando-ove possibile- un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- -che le delibere del Comitato siano pubblicate sul sito web dell'Ordine, qualora il Comitato non abbia un proprio sito e poste in esecuzione senza ritardo;
- -che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento di un fondo a favore dell'attività del Comitato finalizzata a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, convegni, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione e restituzione delle somme già erogate, qualora non vengano spese durante l'anno di riferimento;
- -che qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata di cui il consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato Pari Opportunità sarà destinata con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;
- -quant'altro necessario per l'efficace attività del Comitato.

Art.9. Elezione delle/dei componenti del Comitato, designazione, proclamazione

- 9.1. Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.
- 9.2. Le/i Componenti del CPO non possono essere elette/i per più di due mandati consecutivi.
- 9.3. Hanno diritto di voto tutte/i le/gli avvocati iscritte/i all'albo, negli elenchi e sezioni speciali degli avvocati del foro di Grosseto, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi le/gli avvocati sospese/i per qualunque ragione dall'esercizio della professione.
- 9.4. Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

- 9.5. Sono ammesse candidature individuali e devono essere depositate, anche a mezzo Pec, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno dieci giorni prima della data prevista per le elezioni.
- 9.6. Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.
- 9.7. Le elezioni si svolgono in un unico turno. Si svolgono in concomitanza a quelle del COA e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.
- 9.8. Le/I componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell'Ordine.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell'Ordine o da altra/o avvocato designata/o dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

9.9. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente del COA.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in un numero non superiore ai due terzi- arrotondato per difetto- a quello delle/dei componenti da eleggere nel rispetto dell'equilibrio di genere. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclamata/o elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.10. Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio degli Avvocati decide in via amministrativa con

delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

Art.10. Prima convocazione

- 1. Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i.
- 2. Decorso il predetto termine le/gli elette/i designate/i procedono alla autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art.2.
- 3. Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art.2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i.

Art.11. Modifiche del regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza, le modifiche si intenderanno approvate.

Art.12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art.25 comma 4 L.247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera del 21.12.2018.

La/Il Segretaria/o

La/Il Presidente